



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA NOKIA SIEMENS NETWORKS ITALIA SPA E IL COMUNE DI AVIGLIANA PER L'IMPIANTO DI STAZIONE RADIO BASE NEI PRESSI DEL CIMITERO COMUNALE

L'anno **2011**, addì **18** del mese di **Aprile** alle ore **18.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	-	MATTIOLI Carla	SI
Assessore	-	REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	-	ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	-	BRACCO Angela	SI
Assessore	-	BRUNATTI Luca	SI
Assessore	-	MARCECA Baldassare	SI
Assessore	-	TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Urbanistica ed Edilizia Privata n. 288 in data 18.04.2011 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA NOKIA SIEMENS NETWORKS ITALIA SPA E IL COMUNE DI AVIGLIANA PER L'IMPIANTO DI STAZIONE RADIO BASE NEI PRESSI DEL CIMITERO COMUNALE.”**;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 30.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11.04.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

~~~~~

/pn

## **Area Urbanistica ed Edilizia Privata**

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 288  
redatta dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA NOKIA SIEMENS NETWORKS ITALIA SPA E IL COMUNE DI AVIGLIANA PER L'IMPIANTO DI STAZIONE RADIO BASE NEI PRESSI DEL CIMITERO COMUNALE**

Premesso che:

in data 17/03/2010 la Soc. Nokia Siemesns Networks Italia Spa fornitrice per il gestore WIND TELECOMUNICAZIONI Spa delle strutture per telefonia mobile, ha richiesto ospitalità presso il terreno comunale ubicato nei pressi del Cimitero consumale e censito in catasto al Foglio n. 29 particella 72 parte;

che a seguito di trattative intercorse tra le parti si è giunti alla definizione del sedime di locazione e dell'importo annuale di locazione e che quindi in data 21/03/2011 la Soc. Nokia Siemens Networks Italia Spa con sede in Cassina de Pecchi – Via Roma 108 - 20060 Milano p.IVA n. 05679490960 ha formalizzato la proposta di sottoscrizione di un contratto di locazione per consentire la realizzazione di un impianto di telefonia mobile per la rete cellulare gestita dalla Soc. Wind Telecomunicazione Spa;

a seguito di tali trattative si è giunti alla proposta condivisa del canone annuale pari a €. 12.000,00 + IVA.

### **SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

- 1) di approvare l'allegato contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo fra la Soc. Nokia Siemens Networks Italia Spa con sede in Cassina de Pecchi – Via Roma 108 - 20060 Milano P.IVA n. 05679490960 e il Comune di Avigliana;
- 1) di autorizzare la Soc. Nokia Siemens Networks Italia Spa ad installare un proprio impianto presso il sito in esame per il gestore di telefonia mobile Wind Telecomunicazioni Spa, fatto salvo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni del caso;
- 2) di autorizzare il Direttore Area Tecnica Urbanistica ed Edilizia Privata – Geom. Luca ROSSO - alla firma del contratto di locazione di cui trattasi;
- 3) di procedere con successiva determinazione del Direttore di Area competente all'impegno di spesa per la registrazione del contratto, che sarà effettuata a cura della Società conduttrice;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 18 aprile 2011

Il Direttore Area Tecnica  
Urbanistica ed Edilizia Privata

L'Assessore all'Urbanistica  
ed Edilizia Privata



## **CONTRATTO DI LOCAZIONE**

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Agenzia delle Entrate,

### **TRA**

**Il Comune di Avigliana (TO)**, con sede in 10051 - Avigliana, Piazza conte Rosso 7, P. Iva 01655950010, rappresentato per il presente atto dal

in qualità di

, nato a

il (nel seguito "Locatore") - da una parte,

e

la società **Nokia Siemens Networks Italia S.p.A.**, con sede legale in Via Roma 108, 20060 Cassina De' Pecchi (MI); capitale sociale Euro 15.000.000= interamente versato, Codice Fiscale - Partita IVA - Registro Imprese di Milano N. 05679490960; in persona dell'ing. Francesco Ruocco, nato a Casoria (NA) il 03/03/1970 c.f. RCCFNC70C03B990Z, che agisce in virtù della procura speciale Rep. 176395 del 12.05.2009 per atto del Dott. Massimo Mezzanotte, notaio in Milano, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in seguito anche come "Conduttrice", e dette unitamente le "Parti", con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 - DOCUMENTI INTEGRATIVI**

Il documento contrassegnato con le lettera A costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il contratto").

### **Art. 2 - OGGETTO**

Il Locatore concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, porzione di terreno, sita nel Comune di Avigliana, Via Antica di Francia, catastalmente censito al NCT di Avigliana Foglio 29, Particella n. 72 parte, per mq 64,00 circa, meglio identificata nella planimetria contrassegnata con la lettera A, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e che farà fede tra le Parti medesime. Il Locatore concede altresì in locazione alla Conduttrice gli spazi necessari per il

passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro necessario al funzionamento dell'impianto, come sarà eventualmente meglio definito dalla Condittrice al Locatore in fase di realizzazione dell'impianto. L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile". Il Locatore dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata. La Condittrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da installare nella porzione di immobile saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge. Il Locatore dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Condittrice come meglio precisato nel successivo art. 6.

### **Art. 3- DURATA E DECORRENZA**

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Le parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 6 (sei) anni in 6 (sei), se una Parte non avrà comunicato all'altra Parte disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 12 mesi dalla data di scadenza. Il Locatore, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione alla prima scadenza, prevista dall'art. 29 della legge 392 del 1978.

### **Art. 4 – CANONE**

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 12.000,00 (Euro dodicimila) + IVA da corrispondere in rate trimestrali anticipate di Euro 3.000,00 (Euro tremila) + IVA ciascuna, da pagarsi, con bonifico bancario al Comune di Avigliana, c/o UNICREDIT SPA Viale Roma 12 IBAN IT70V 0200830050

000100072831. Il canone è da intendersi onnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant'altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell'art. 1. La Locatrice dichiara che la locazione ha ad oggetto beni immobili strumentali e che intende esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1 punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato solo a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire alla Condittrice. La mancata presentazione della fattura impedirà la mora della Condittrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione ed impedirà il termine di cui al paragrafo sottostante. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e, dietro richiesta scritta a mezzo raccomandata, potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. Il canone di locazione decorrerà e sarà versato a partire dalla data di inizio lavori. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore "ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Condittrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito alla Legge 392/78 all'art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell'Immobile. Ove il canone e ogni altro eventuale corrispettivo siano pagati con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il Locatore avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione

del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 5 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO**

5.1 Qualora le Pubbliche Autorità competenti, entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, non rilasciassero le necessarie autorizzazioni che legittimano l'installazione delle apparecchiature di cui all'art. 3 ed il loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare, la Condittrice avrà facoltà di considerare come risolto il contratto medesimo a far data dalla sua sottoscrizione e quindi con efficacia retroattiva.

5.2 Il Locatore consente che la Condittrice possa, ai sensi dell'art. 27 comma VII - legge 392/78, recedere anticipata mente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5.3 le parti stabiliscono che il Locatore non avrà diritto a pretendere alcuna somma a nessun titolo (in via meramente esemplificativa e non esaustiva a titolo di canone, di risarcimento danni sia contrattuali sia extracontrattuali, o indennitario) ove la Condittrice eserciti la facoltà di cui ai punti 5.1 e 5.2.

#### **Art. 6 - USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE**

La porzione di immobile è concessa in locazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'Impianto") e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio". Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Condittrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Condittrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso. Il Locatore pertanto autorizza sin d'ora la Condittrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come



definita sopra all'art. 2, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna. La Condittrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità del Locatore di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condittrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto. Sarà altresì a carico della Condittrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione dell'impianto. Con la sottoscrizione del presente contratto il Locatore concede la facoltà ed autorizza la Condittrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Condittrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative. Il Locatore non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che la Condittrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera); resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza il Locatore farà quanto in suo potere per collaborare

con la Conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica. Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salva la possibilità per le parti di concordare che il locatore trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.

#### **Art. 7 - IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE**

La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile. Tenendo conto che il palo che si andrà a costruire è in una posizione che sarà di interesse per gli altri Gestori della telefonia cellulare (TIM, Vodafone e H3G), vista la necessità di smantellare i loro siti provvisori presenti nei pressi, il Locatore richiede alla Conduttrice l'impegno a concedere l'ospitalità a titolo oneroso alla posa delle antenne e delle parabole sulla struttura che verrà costruita, ai Gestori sopra menzionati: con questi ultimi infatti WIND sottoscriverà, in qualità di Locatore, singoli contratti di locazione. Gli apparati dovranno invece essere collocati nell'area adiacente alla SRB a condizione che detti Gestori stipulino con il Comune un contratto di locazione analogo al presente. Il Locatore potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione della restante parte dell'immobile (lotto di terreno) oggetto del presente Contratto solo con la previa autorizzazione scritta dalla Conduttrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Conduttrice, pena riduzione del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli impianti e salva la facoltà della Conduttrice di risolvere immediatamente la presente scrittura privata dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Conduttrice è responsabile dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Società Locatrice e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta. La Conduttrice si impegna ad attivare idonee garanzie

assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente.

#### **Art. 8 - CONSEGNA E ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE**

La Condittrice, dopo la ricezione da parte del Locatore della comunicazione di inizio di decorrenza del contratto, verrà immessa dal Locatore nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna della stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trova, a partire dalla data indicata nella comunicazione in esame. La Condittrice ha il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto. La Condittrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Locatore e ai terzi.

#### **Art. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per patto espresso il Locatore, concede alla Condittrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui la Condittrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E' comunque riconosciuta alla Condittrice la facoltà di sublocare la porzione locata a terzi così come disciplinato dall'articolo 7. E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal singolo contratto di locazione, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Condittrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare

oggetto di nessun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all'incasso. Le parti concordano altresì espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto alla Condittrice di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Condittrice al risarcimento dei danni. In espressa deroga all'art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l'immobile locato ovvero locare a terzi l'immobile alla scadenza del contratto, spetterà alla Condittrice il diritto di prelazione.

#### **Art. 10 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della Condittrice ed a spese suddivise al 50% come per legge.

#### **Art. 11 - MODIFICHE**

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

#### **Art. 12 - DISCIPLINA APPLICABILE**

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

#### **Art. 13 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

Il Locatore in Avigliana, 10051 - Piazza Conte Rosso 7.

La Condittrice in Cassina dé Pecchi (Mi) CAP 20060 – Via Roma 108.

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con

modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

#### **ART. 14 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Roma.

#### **Art. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.**

I dati personali del Locatore saranno trattati dalla Condittrice solo per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria. In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condittrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
  - autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
  - società controllate, controllanti e collegate;
  - banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
  - soggetti che svolgono per conto del Locatore compiti di natura tecnica ed organizzativa;
  - soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
  - soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
  - soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;

- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Condittrice anche nell'interesse dei propri fornitori.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Condittrice. I dati personali del Locatore potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Condittrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. Il Locatore autorizza espressamente la Condittrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 13. In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 16 - RISERVATEZZA**

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne e' proprietaria e non sono disponibili al pubblico. Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo. Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino



di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti. Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da un terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1) in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2) per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3) nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1) e 2), la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria. Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto. Letto, confermato e sottoscritto.

Avigliana

Il Locatore

La Conduttrice

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Locatore e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti:

art. 3 (Durata e Decorrenza),

art. 4 (Canone),

art. 6 (Uso della porzione di immobile),  
art. 7 (Impegni della Conduttrice),  
art. 8 (Consegna e accesso alla porzione di immobile)  
art. 9 (Cessione del contratto),  
art. 13 (Elezione di domicilio),  
art. 14 (Foro Competente),  
art. 15 (Trattamento dati personali),  
art. 16 (Riservatezza) .  
Letto, confermato e sottoscritto.

Avigliana

Il Locatore

La Conduttrice

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



*Regione Piemonte*

# **COMUNE DI AVIGLIANA**

*Provincia di Torino*

## **ALLEGATO AL CONTRATTO**

*La Locatrice:*

\_\_\_\_\_

*La Conduttrice:*

\_\_\_\_\_

*Data:*

\_\_\_\_\_

*Scale: Varie*


*Oggetto:*

*Sub. ALLEGATO A*

*Tavola 1/1*




# ESTRATTO CATASTALE - Scala 1:1000





# PLANIMETRIA - Scala 1:500







# Pareri

Comune di Avigliana

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2011 / 288**

Ufficio Proponente: **Urbanistica ed Edilizia Privata**

Oggetto: **APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA NOKIA SIEMENS NETWORKS ITALIA SPA E IL COMUNE DI AVIGLIANA PER L'IMPIANTO DI STAZIONE RADIO BASE NEI PRESSI DEL CIMITERO COMUNALE**

## Parere tecnico

Ufficio Proponente (Urbanistica ed Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 18/04/2011



Il responsabile di Settore  
Geom. Luca ROSSO

## Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE  
Responsabile del Servizio Finanziario  
ALEX LOUN  
(V. n. 12/10/11)





COPIE: RA6

OTE

NOKIA

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 22 APR. 2011.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li 22 APR. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

**La presente deliberazione:**

☐ **è stata**

☒ **viene**

**pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22 APR. 2011.**

☐ **viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**

☒ **è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;**

☐ **è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_**

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 – T.U.E.L. 267/2000 -  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

☒ **è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.**

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. 267/2000.

22 APR. 2011  
Avigliana, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio